

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO

Art. 1

È costituita una Associazione denominata "S.I.F.A.S.D." (SOCIETÀ ITALIANA sulla SINDROME FETO-ALCOLICA) senza scopo di lucro.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori della prevenzione, dell'assistenza socio-sanitaria e della riabilitazione nei confronti dei soggetti con patologie correlate ad una esposizione in utero all'alcol (Fetal Alcohol Spectrum Disorders- Spettro dei Disordine Feto-Alcolici). Particolare riguardo verrà rivolto agli aspetti di educazione sanitaria, formazione degli operatori e sensibilizzazione della popolazione generale, attraverso l'organizzazione di convegni, campagne di prevenzione e promozione di iniziative editoriali e culturali, al fine di favorire la diffusione di una corretta informazione sui rischi derivanti dal consumo di alcol in gravidanza e di implementare le possibilità di ridurre i danni, individuando precocemente il problema.

Verrà, inoltre, attivata una rete di collaborazione tra i servizi interessati (centri di alcologia, ginecologi, pediatri, servizi sociali, etc.) ed istituito un indirizzario dei luoghi dove rivolgersi per ricevere informazioni, sostegno, assistenza, link ad altri siti utili, per gli operatori e gli utenti.

Infine, scopo della suddetta società è anche quello di attivare programmi di riabilitazione dei soggetti affetti da FASD, al fine di limitare le difficoltà di adattamento all'ambiente, dovute ai disturbi cognitivi e psicologici presenti in tali soggetti.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Via Giovanni Lanza n. 172, nel Comune di Roma

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali il cui importo viene annualmente stabilito dal Comitato Direttivo e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo a proprio insindacabile giudizio. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. In tal caso spetta all'Assemblea, quale organo di ultima istanza, confermare o meno l'esclusione dell'associato dall'Associazione con delibera non impugnabile.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 8

Tutti i soci costituiscono l' Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia sempre necessario il voto favorevole maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporle.

L'Assemblea è convocata mediante semplice comunicazione scritta che potrà essere inviata a ciascun associato con ogni modalità, ivi inclusa la posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati

dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i poteri;

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione; è convocato dal Presidente, ed in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di quest' ultimo da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno due giorni prima della riunione, mediante semplice comunicazione scritta che potrà essere inviata con ogni modalità, ivi inclusa la posta elettronica.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Al Presidente è attribuito ogni più ampio potere in merito al compimento di ogni atto inerente l'ordinaria amministrazione della Associazione e, in particolari casi di urgenza, il Presidente potrà compiere ogni necessario atto, anche eccedente l'ordinaria amministrazione, che dovrà comunque essere ratificato alla prima riunione utile del Comitato Direttivo.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 11

Il segretario generale è nominato dal Comitato Direttivo.

Egli collabora con il Presidente:

-alla preparazione dei programmi di attività dell' Associazione ed alla loro presentazione, nonché al successivo controllo dei risultati;

-all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività dell' Associazione ed è responsabile del buon andamento dell' amministrazione.

Partecipa alle sedute degli organi dell' Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO ED UTILI

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c., per delibera dell'Assemblea, presa con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e per la alte cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad

altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

COLLABORATORI

Art. 14

L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori esterni. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Comitato Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

Il Comitato Direttivo può affidare la gestione della Segreteria dell'Associazione ad una società di servizi esterna all'Associazione, dotata di una struttura ed una competenza adeguata allo svolgimento dell'incarico.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori conferendogli i poteri di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.